

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 30.05.2014

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamato l'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola.

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Vista la L.P. 22.04.2014, n. 1, che ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale per quanto riguarda, in particolar modo, la componente TASI.

Preso atto che, per quanto concerne l'imposta municipale propria, le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con deliberazione consiliare n. 15 del 17.10.2012, non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui vengono riviste in ambito I.U.C..

Dato atto che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 4 del 30.03.2012, il servizio pubblico locale di gestione del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa di igiene ambientale (TIA), è stato trasferito alla Comunità delle Giudicarie, la quale ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9 di data 11.03.2014, ai sensi all'art. 1, comma 668 della Legge 27.12.2013, n. 147, il regolamento che prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti (TARI).

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla base delle novità intervenute, nonché la nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo.

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI.

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni e l'individuazione dei servizi indivisibili, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi ivi disciplinati.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31.03.2014, è stato prorogato al 31.05.2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07.03.2014.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 446/1997.

Acquisito in ordine alla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 15.11.1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Condino, a far data dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Di dare atto che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 4 del 30.03.2012, il servizio pubblico locale di gestione del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa di igiene ambientale, è stato trasferito alla Comunità delle Giudicarie, la quale ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9 di data 11.03.2014, ai sensi all'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il regolamento che prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti (TARI).
3. Di adottare un unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU e TASI, atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e a disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni, rinviando, per quanto riguarda la TARI, a quanto precisato al precedente punto.
4. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", costituito da n. 34 articoli, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2014.
6. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
7. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.